## 

## Via Cardarelli, 19 Campobasso Tel.: 0874/416308 Fax: 0874-90242

## E-mail:[*info@acem.molise.it*](mailto:info@acem.molise.it) – Sito Internet: [www.acem.molise.it](http://www.acem.molise.it)

#### INFORMABREVE

**n. 03/21.01.2021**

# **Bando INAIL Sicurezza Isi 2020**

A1-3/1

Anche per l'annualità 2021, l'Inail ha stanziato oltre 211 milioni di euro per incentivare le imprese a realizzare progetti di miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro. Per il **Molise** è stato stanziato oltre **un milione e mezzo di euro**. I progetti finanziabili devono ricadere in uno dei seguenti quattro assi: progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC); progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (pesca e fabbricazione di mobili). Come per gli anni passati, la procedura di presentazione delle domande è on line e vale il criterio cronologico.  Di seguito il link al quale è possibile scaricare tutti gli allegati ivi previsti.

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html?id1=6443154065096#anchor>

# **Proroga stato d’emergenza al 30 aprile**

A1-3/2

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, **fino al 30 aprile 2021**, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

# **Ritenute e appalti: l’oggetto non va confuso coi beni strumentali occorrenti per l’esecuzione**

A1-3/3

L’oggetto del contratto di appalto non va essere confuso con i beni strumentali occorrenti per eseguire il contratto. È questo il principio contenuto nella risposta a consulenza giuridica numero 1/2021, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, per affrontare una questione inerente le verifiche sull’esecuzione delle ritenute negli appalti ad alta intensità di manodopera.

# **Indicazioni MIT su procedure negoziate**

A1-3/4

Con nota n. 523 del 13 gennaio u.s., il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT** ha fornito chiarimenti inerenti agli obblighi di pubblicità connessi con le procedure di affidamento derogatorie disciplinate all’art. 1, del D.L.  16 luglio 2020, n. 7 (D.L. “Semplificazioni” – convertito in L. n. 120/2020). In particolare, è stato affermato che, in relazione all’utilizzo delle procedure negoziate senza bando per **gli affidamenti** **sottosoglia**,incombono sulle stazioni appaltanti specifici**obblighi di dare evidenza sia dell’avvio delle procedure suddette, sia delle successive aggiudicazioni**, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati. La norma citata, infatti, prevede la possibilità, per i contratti sotto-soglia, di esperire le procedure negoziate, subordinandole alla previa consultazione di un numero minimo di operatori (5, 10, 15) graduato a seconda dell’importo dell’affidamento. Con la nota in commento, il MIT precisa che gli operatori economici **dovranno essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi** e che le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti dovranno rispettare un criterio di rotazione, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese. Quanto alle modalità di espletamento delle indagini di mercato, il MIT richiama il contenuto delle**linee guida n. 4 dell’ANAC** (in vigore fintantoché non verrà emanato il Regolamento unico previsto dall'articolo 216, comma 27-*octies* del Codice), secondo cui che “*la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, la stazione appaltante****pubblica un avviso sul profilo di committente****, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità* (…)”. Pertanto, per il  MIT, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, **sarà necessaria la pubblicazione dell’avviso di indizione dell’indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, per assolvere agli obblighi di pubblicità di avvio della gara**imposti dal cennato articolo 1, comma 2, lettera b) del Dl Semplificazione. La “ratio legis” di tale adempimento viene individuata, oltreché nella finalità di garantire la più ampia trasparenza dell’azione amministrativa, anche come necessario contrappeso all’innalzamento delle soglie di riferimento per le negoziate sotto-soglia, alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare. **Quanto al contenuto dell’avviso,** la circolare precisa che, in linea con le cennate Linee Guida 4, lo stesso dovrà contenere **almeno** i seguenti elementi: il valore dell’affidamento; gli elementi essenziali del contratto; i requisiti di idoneità professionale; i requisiti minimi di capacità economica finanziaria e tecnico professionale richiesti ai fini della partecipazione; il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura; i criteri di selezione degli operatori; le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Ove poi la stazione appaltante decidesse di utilizzare **elenchi** di operatori economici, è stato chiarito che la stessa sarà tenuta a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte. Ciò, al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco. A questo proposito, il Ministero ha sottolineato **la necessità di provvedere**, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui alle predette Linee Guida 4, **all’aggiornamento degli elenchi di operatori economici preesistenti all’entrata in vigore del D.L. Semplificazioni**, stante l’innalzamento delle soglie per le quali, con la nuova disciplina derogatoria, è stato consentito il ricorso alle procedure negoziate, connesso con l’ineludibile esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici. Pertanto, il MIT, con la nota in commento, “corregge il tiro” rispetto a quanto affermato in un precedente parere (n. 729/20) in cui si era ritenuto che l’avviso di cui al cennato art. 1 non fosse funzionale alla sollecitazione delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese, trattandosi di un mero “avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa”. Interpretazione, questa, della quale ANCE aveva sottolineato sin da subito le criticità. Il chiarimento sull’obbligo di avviso “preventivo” rende infine possibile, per il Dicastero, chiarire che, alle procedure in questione, le imprese invitate potranno partecipare non solo sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I) - ovvero, per analogia, delle altre figure plurisoggettive, di cui al Codice dei contratti -  ma, ancor prima, potranno, anche in forma di R.T.I, chiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti e dalle stesse utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate.

# **Legittima esclusione da gara per violazione protocolli**

A1-3/5

Con Delibera n. 1120, del 20 dicembre u.s., l’**Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC** (rispondendo ad una richiesta di chiarimento avanzata dal Responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza del Ministero della Difesa) ha dichiarato che l’esclusione di un’impresa dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione dei protocolli di legalità **è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall’articolo 83, comma 8** del Codice dei contratti pubblici, essendo prevista da diposizioni di legge vigenti. Al contempo, ha aggiunto l’Autorità, le previsioni contenute nei suddetti protocolli **non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità**.

# **Fondo incentivi occupazione: istruzioni CNCE**

A1-3/6

La CNCE, con circolare n. 4/2021, ad integrazione di quanto già comunicato con la nota n. 757/2020 ed, in particolare, con la Faq n. 6, ha fornito ulteriori indicazioni in merito al regime fiscale da applicare all’incentivo all’occupazione di cui al relativo Regolamento sottoscritto lo scorso 10 settembre. La CNCE ha, in primo luogo, informato che, dai pareri e contributi acquisiti sul tema, è emerso che *“gli incentivi riconosciuti nonché il relativo voucher assumano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e pertanto dovranno essere assoggettati, al momento dell'erogazione, alla ritenuta del 4% a titolo d’acconto dell’imposta ex art. 28, 2° comma del DPR 600/1973. Ed invero la ritenuta prevista dal suddetto articolo deve ritenersi applicabile anche alla presente fattispecie, atteso che, in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi, occorre far riferimento alle ordinarie regole che ne disciplinano la tassazione diretta”.* E’ stato, inoltre, comunicato che la suddetta ritenuta d’acconto al 4% si applica per tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province, comuni, dagli enti pubblici e privati, con la sola esclusione dei contributi per l'acquisto dei beni strumentali (*“Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”).* Sono state, poi, fornite indicazioni operative in merito alle modalità con le quali le Casse Edili/Edilcasse dovranno procedere al versamento della ritenuta stessa. In particolare, la ritenuta effettuata all’impresa dovrà essere versata all’Erario mediante **modello F24** da presentare il 16 del mese successivo a quello dell’avvenuta trattenuta, con l’inserimento del **codice tributo 1045.** Per le compensazioni (e conseguente trattenuta) avvenute nel mese di dicembre 2020 il pagamento del tributo dovva avvenire il 18 gennaio 2021. E’ stato, altresì, comunicato che, nel caso di ritardi nei suddetti pagamenti, le Casse Edili/Edilcasse potranno operare un ravvedimento operoso. Nel rimandare, poi, ad una scheda tecnica esplicativa, la CNCE ha, infine, precisato che sussiste l’obbligo, da parte delle Casse Edili/Edilcasse, per gli importi relativi al codice tributo 1045 *“Contributi degli enti pubblici e privati”*, di rilasciare una Certificazione su carta semplice all’azienda dei contributi e delle ritenute operate. Tali importi saranno poi dichiarati nel quadro SF del modello 770.

# **Progetto ICARO: questionario on line di Formedil**

A1-3/7

Il Formedil è partner del progetto internazionale ICARO(N. 597840-EPP-1 2018-1-IT-EPPKA3-VET-JQ) finalizzato alla formazione di una nuova generazione di tecnici di cantiere, in grado di rispondere alle sfide imposte dalle nuove tecnologie e dal nuovo quadro normativo nel settore delle costruzioni. Nell’ambito del progetto, di cui sono partner 3 centri nazionali di formazione professionale che operano nel settore delle costruzioni (FORMEDIL, FLC, VSRC), un centro regionale (FLC ASTURIAS), un centro provinciale (IIPLE), un’associazione professionale europea (ACE), una Camera di commercio (PANEVEZYS CHAMBER) e una università (ALMA MATER – UNIBO), è stata identificata la figura di un “Tecnico di cantiere”, con un profilo altamente qualificato equiparato al livello EQF. 5, con competenze digitali, sull’efficienza energetica e trasversali denominate “*soft skills*”. In ordine a tale nuova figura, che sarà in grado di gestire le attività del cantiere, coordinare il processo di costruzione e/o ristrutturazione, seguire la pianificazione, la gestione e il controllo dei lavori, ottimizzando le risorse umane coinvolte, è richiesto di esprimere, entro il 25 gennaio p.v., una valutazione tramite la compilazione on line di un questionario contenente le nuove competenze condivise dal partenariato. Il Formedil richiede il coinvolgimento delle imprese “*più virtuose*” del territorio al fine di ottenere una validazione nazionale del piano didattico. Il sondaggio è accessibile attraverso il seguente link:

<https://www.surveymonkey.com/r/BR2PZHK?lang=it>

# **Decontribuzione SUD: istruzioni INPS**

A1-3/8

Con il messaggio n. 72, dell’11 gennaio 2021, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esonero contributivo denominato Decontribuzione Sud, introdotto dal Decreto Agosto per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020 (art. 27 co. 1 del D.L. n. 104/20 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/20). Per quanto di interesse, il chiarimento più rilevante riguarda la tredicesima mensilità: in considerazione dell’espresso riferimento contenuto nel citato art. 27 ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 – dicembre 2020), quest’ultimo **è applicabile anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma solo con riferimento ai tre ratei maturati nel predetto periodo**. I datori di lavoro, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante; la differenza, relativa ai ratei dei mesi da gennaio a settembre 2020, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021. A tal fine, con riferimento al flusso Uniemens, all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito” dovranno essere valorizzati i seguenti elementi: nell’elemento “CausaleADebito” va inserito il nuovo codice causale “M317”, che assume il significato di “Restituzione quota eccedente esonero art. 27 D.L. 104/2020”; nell’elemento “ImportoADebito” va indicato l’importo da restituire. Un ulteriore chiarimento riguarda le condizioni di spettanza della Decontribuzione Sud nel caso di somministrazione di lavoro. In via preliminare, l’INPS ricorda che l’esonero spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle Regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, **Molise**, Puglia, Sardegna, Sicilia), intendendosi come sede di lavoro anche la sede secondaria ovvero l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività. L’Istituto ricorda, altresì, che, nell’ambito della somministrazione di lavoro, il rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione; quest’ultima riveste dunque la qualifica formale di datore di lavoro richiesta ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi. Per quanto sopra, l’INPS conclude che l’esonero qui considerato non può essere riconosciuto qualora il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle Regioni sopra indicate, sia formalmente “incardinato” presso un’agenzia di somministrazione situata in una Regione diversa da queste. Ciò in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della Decontribuzione Sud, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non quella dell’utilizzatore. Fermo restando quanto sopra, si segnala, per completezza di informazione, che la legge di bilancio 2021 ha esteso l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2029, prevedendo un *decalage* dell’importo dopo i primi cinque anni (legge n. 178/20, art. 1, commi 161-169). La misura dell’esonero contributivo, infatti, resta pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino al 31 dicembre 2025, per scendere poi al 20% negli anni 2026-2027 e al 10% negli anni 2028-2029. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, l’agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C/2020/1863 e s.m.i. Per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, l’agevolazione è concessa previa autorizzazione della Commissione Europea e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

# **Aggiornamenti definizione caso Covid 19**

A1-3/9

Il ministero della Salute, con la circolare n. 705, dell’8 gennaio 202, ha fornito aggiornamenti sulla definizione di caso ai fini della sorveglianza e sulla strategia di testing e screening che sostituiscono, rispettivamente, le indicazioni contenute nelle circolari n. 7922 del 09/03/2020 “COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso” e n. 35324 del 30/10/2020 “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”. Il documento si è reso necessario in seguito all’evoluzione della situazione epidemiologica, oltre che alle nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC). Attraverso la circolare, il ministero indica quali sono i sintomi e i criteri da valutare per effettuare la diagnosi da Covid-19. Si riporta qui di seguito una breve illustrazione, al fine di offrire una opportuna informativa sulle eventuali situazioni che potrebbero verificarsi anche con riguardo ai lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda i criteri clinici con cui stabilire un caso di Covid-19, è necessario che il paziente manifesti almeno uno di questi sintomi: tosse; febbre; mancanza di respiro (dispnea); perdita del senso dell’olfatto (anonima); perdita del senso del gusto (ageusia o disusai). Tra i sintomi meno specifici ci sono cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea. La diagnosi potrà essere effettuata anche attraverso criteri radiologici, nel caso in cui venga individuato un quadro compatibile con Covid-19, e attraverso criteri di laboratorio. L’ultimo metodo per effettuare la diagnosi è attraverso i criteri epidemiologici; in questo caso devono verificarsi almeno uno dei seguenti contatti: “contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso”; “essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2”. La conferma della positività tuttavia può avvenire solamente se i criteri di laboratorio avranno esito positivo; negli altri casi si avrà un caso possibile, se sono soddisfatti i criteri clinici, o probabile, nel caso in cui siano soddisfatti i criteri clinici e sia stato rilevato anche un link epidemiologico o nel caso in cui siano rispettati i criteri radiologici. Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da strutture accreditate dalle Regioni, devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento. Con il nuovo documento, il ministero della Salute concede l’utilizzo dei test antigenici rapidi, fornendo i criteri da rispettare, i cui risultati dovranno essere “interpretati in base alla situazione epidemiologica della popolazione studiata”. I test antigenici rapidi di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in microfluidica), che hanno dimostrato di avere sensibilità e specificità quasi sovrapponibile ai test molecolari, potranno essere utilizzati come alternativa ai test molecolari. Qualora le condizioni cliniche del paziente mostrino delle discordanze con il test di ultima generazione, la RT-PCR rimane comunque il gold standard per la conferma di Covid-19.

# **Schema contratto concessione partenariato pubblico privato**

A1-3/10

In materia di appalti pubblici, l'ANAC ha approvato lo schema di Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche da realizzare in partenariato pubblico privato.

|  |
| --- |
|  |

# **Guida aggiornata bonus mobili**

# A1-3/11

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'edizione di Gennaio 2021 relativa alla Guida «Bonus mobili ed elettrodomestici», aggiornata con le recenti novità introdotte dalla Legge 30/12/2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

# **Prevenzione incendi autorimesse**

# A1-3/12

Con la Nota del Ministero dell'interno 18/12/2020, sono state diramate indicazioni ai fini della prevenzione incendi e sicurezza antincendio per le autorimesse con superficie non superiore a 300 mq (cosiddette autorimesse sotto soglia).

# **Decreto demolizione opere abusive**

# A1-3/13

Sulla Gazzetta ufficiale n. 8, del 12/1/2021, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) del 9/12/2020, che ha approvato l'elenco di 106 interventi di demolizione delle opere abusive, con gli inerenti importi dei contributi assegnati ai Comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi approvati. L'importo complessivo erogato ai Comuni è pari a 3.383.272,55 euro.

# **Legittimo escludere offerta che supera singoli prezzi ma non la base d’asta**

# A1-3/14

L’ente appaltante può procedere con l'esclusione delle offerte in aumento sui singoli prezzi unitari anche se non superano l'importo totale posto a base di gara, a condizione che detta scelta risulti predeterminata e cristallizzata mediante la previa predisposizione di una adeguata clausola della lex specialis di gara. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, con la sentenza 8298/2020.

# **Commissari di gara incompatibili se hanno svolto funzioni per il contratto da stipulare**

# A1-3/15

L'incompatibilità dei commissari di gara di cui all’art. 77 del d. lgs. n 50/2016 è determinata dalla presenza di incarichi o funzioni svolte per il contratto da aggiudicare, mentre non rilevano funzioni e incarichi pregressi, come pure la semplice appartenenza all'organico dell’ente appaltante e lo svolgimento di mansioni ordinarie. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 144/2021.

# **Offerte uguali: operazione di rilancio deve rispettare par condicio**

# A1-3/16

La regola dell'offerta migliorativa stabilita per l’ipotesi di parità di punteggio dall'art. 77, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, vigente anche dopo l'entrata in vigore del d lgs.n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), va applicata nel rispetto del principio della “par condicio competitorum”, nel senso che richiede il previo invio di una comunicazione che renda manifesta le modalità e i tempi della gara suppletiva, con riserva di effettuare il sorteggio ove persista tale parità. E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, 30/12/2020, n .8537.

# **Nuova definizione di default**

# A1-3/17

Dal 1° gennaio u.s., tutti gli intermediari finanziari saranno tenuti ad applicare la nuova definizione di default prudenziale definita dall’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 che stabilisce i criteri in base ai quali un’esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante e, quindi, in stato di default. In base a tali regole, le banche saranno tenute a classificare l’esposizione dell’impresa in default in caso di un arretrato di pagamento, per oltre 90 giorni, su importi di ammontare superiore a 500 euro (complessivamente riferiti a uno o più finanziamenti) e che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca. Per le piccole e medie imprese esposte nei confronti della banca per finanziamenti inferiori a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.  Aspetto particolarmente importante riguarda il fatto **che il default di un’esposizione debitoria dell’impresa comporterà l’automatico default di tutte le esposizioni della stessa impresa nei confronti della banca e di tutto il gruppo bancario e potrà estendersi anche a tutte le imprese ad essa collegata anche nell’ambito di catene di fornitura**.

# **TFR dicembre**

# A1-3/18

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorsa nel **periodo tra il 15 dicembre 2020 ed il 14 gennaio 2021,** occorre rivalutare la quota accantonata al 31 dicembre 2019 del

**1,500%**

# **Pagamenti P.A.: verifica inadempimenti fiscali: sospensione prorogata al 31 gennaio**

# A1-3/19

Nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il [**DL n. 3/2021**](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/decreto-3-2021/) ha prorogato fino al **31 gennaio 2021** la **sospensione** delle **verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’**art. 48-bis del DPR n. 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. Le verifiche già effettuate restano **prive di qualunque effetto** se, **alla data di entrata in vigore del**[**Decreto Rilancio**](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-rilancio-dl-34-2020/)**(19/5/2020)**, l’Agente della riscossione **non ha notificato** il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

# **Bonus pubblicità: conferme entro l’8 febbraio**

A1-4/20

I soggetti che abbiano presentato la comunicazione ai fini dell’accesso al bonus pubblicità riguardante l’anno 2020, devono confermare la prenotazione inviando la dichiarazione sostitutiva **entro l’8 febbraio 2021.**

# **La conciliazione non esclude il contenzioso**

A1-4/21

La circostanza che in sede di tentativo di conciliazione il lavoratore non reclami la retrodatazione del rapporto di lavoro, non esclude che tale richiesta possa essere fatta in seguito durante un contenzioso giudiziario. Lo ha affermato la Cassazione, ordinanza n. 698/2021, depositata il 18/1/2021.